

ha, ad oggi, una deficienza rispettivamente di 145 e 9 unità;

l'articolo 35 del decreto legislativo n. 298 del 5 ottobre 2000 prevede al comma 4° con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, le dotazioni organiche dei singoli ruoli potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo...», pertanto, senza intaccare lo sviluppo di carriera degli ufficiali del R.N., potrebbe essere incrementata la dotazione organica del R.S. nel grado di Colonnello, d'altre 20 unità per ogni anno e lo stesso fino al 2007. Tali unità, che soddisferebbero subito l'esigenza di avere più colonnelli con indiscutibile esperienza, dopo tale data sarebbero restituite al R.N., attesa l'età avanzata di molti ufficiali;

tale provvedimento, oltre a consentire ad un numero adeguato d'ufficiali che si è sempre impegnato con professionalità e spirito di servizio solo per attaccamento all'Arma, senza alcun'aspettativa di carriera, di conseguire il primo grado dirigenziale, risponderebbe appieno ai principi ed ai criteri direttivi della legge n. 78 del 31 marzo 2000 ove è affermato la necessità «di rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze Armate»;

peraltro non è ipotizzabile che l'organico dei Colonnelli possa essere ripianato con l'inserimento dei Tenenti Colonnelli del R.N. con anzianità di grado di 1 o 2 anni;

se intenda predisporre attraverso apposito decreto, la soluzione alla problematica prospettata incrementando la dotazione organica del R.S. (4-08751)

\* \* \*

## ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazione a risposta immediata:*

BENVENUTO, RUZZANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, AGOSTINI, CENNAMO, COLUCCINI, DE BRASI, FLUVI, GALEAZZI, GRANDI, NANNICINI, NICOLA ROSSI e TOLOTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i nuovi pensionati a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono stati e continuano ad essere gravemente discriminati, in quanto il primo modulo della riforma fiscale ha mancato di estendere al trattamento di fine rapporto la «clausola di salvaguardia» — vale a dire quel meccanismo di calcolo che evita gli aggravii rispetto ad un pari reddito andato in pensione fino al 31 dicembre 2002 — già valida, invece, per i redditi di lavoro ed altri;

il risultato è stato una forte ed iniqua penalizzazione economica, soprattutto dei pensionati a più basso reddito e quindi più deboli, anche a causa dell'effetto di retroattività insito nei meccanismi pensionistici;

in mancanza tuttora di dati ufficiali dell'indebita pressione fiscale sui pensionati, occorre rifarsi alle affidabili stime pubblicate nell'atto Camera n. 3705-A, che parlano di un minore introito compreso fra il 15 per cento e il 22,4 per cento in ragione d'anno per ciascun pensionato;

il Governo, secondo gli interroganti, si è finora dimostrato sordo e cieco di fronte alle giuste proteste dei pensionati e alle proposte correttive dell'opposizione, confermando così, una volta di più, la sua vocazione ad essere forte con i deboli —:

quali siano i dati aggiornati di cui è in possesso sul maggior gettito tributario da trattamento di fine rapporto a causa della mancata applicazione della «clausola di salvaguardia» e come intenda provvedervi con il giusto effetto retroattivo dal 1° gennaio 2003. (3-03014)

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VI Commissione:

PATRIA, LAVAGNINI e LULLI. — *Al Ministro dell'economia e finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, primo comma, lettera *g*), n. 2, del Decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, recante « Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3 commi 19, 66, 134, 138 da 143 a 149 e 151 e 162 lettera *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha introdotto correzioni e chiarimenti all'articolo 74, decimo comma, del D.P.R. 633 del 1972, stabilendo nuovi ed ulteriori obblighi per i commercianti di stracci e materiali di recupero provenienti da filature, tessiture e confezioni;

in particolare anche i rivenditori in sede fissa con cessioni ex articolo 74 inferiori ai 1,03 milioni di euro perdono il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pagata sugli acquisti e importazioni, a meno di optare, in sede di dichiarazione annuale IVA o con apposita variazione al competente ufficio IVA per il regime ordinario con applicazione dell'imposta ad aliquota normale e presentazione, nelle forme di cui all'articolo 38-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972, di garanzia fidejussoria di 0,21 milioni di euro;

la richiesta appare almeno paradossale, in quanto i soggetti interessati si trovano in questo modo a fornire ogni anno e con durata quinquennale una garanzia fidejussoria di 0,21 milioni di euro cosicché l'Ufficio, al termine del quinto anno, sarà garantito per 1,03 milioni di euro da soggetti che, avendo optato per l'applicazione dell'imposta in forma normale, non diventeranno sicuramente creditori IVA nei confronti dell'Erario, anzi, di norma, verseranno l'IVA alle periodiche scadenze come qualsiasi normale contribuente;

tale garanzia si appalesa pertanto inutilmente oneroso, in particolare per

quei soggetti che sono ben lontano da un simile volume di affari e, al fine di recuperare l'IVA sugli acquisti, hanno optato per l'applicazione dell'imposta in forma normale;

gli operatori del ramo chiedono che venga tolta o ridotta al primo anno la richiesta della garanzia che, oltre ad essere inutile per le ragioni sopra esposte, è finanziariamente insopportabile per la maggioranza delle aziende; va da sé che, se per ragioni ora imprevedibili, dovessero andare a credito IVA e chiedere rimborsi, le stesse presenteranno le garanzie previste dall'articolo 38 —:

se l'esecutivo abbia allo studio ulteriori modifiche da apportare all'articolo 74, decimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, per eliminare questi appesantimenti burocratici ed insopportabili oneri finanziari per piccoli operatori, complessivamente marginali del settore del commercio degli stracci e materiali di recupero di filature, tessiture e confezioni, e quale sia l'opinione del Ministro in ordine alla circostanza per la quale i rivenditori perderebbero, in caso di mancato esercizio dell'opzione, il diritto alla detrazione dell'IVA pagata su tutti gli acquisti effettuati, anche relativi a beni e servizi diversi dai materiali di recupero. (5-02822)

BENVENUTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

gli organi di stampa, a commento della posizione fiscale della Parmalat, hanno riferito di rimborsi per crediti d'imposta per un importo di 80 miliardi di vecchie lire a favore di società del Gruppo;

l'articolo 38-*bis*, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede che, nel caso di illecita emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti, l'esecuzione dei rimborsi IVA è sospesa « fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri

documenti illecitamente emessi o utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale » —:

se risulti che la Parmalat spa abbia utilizzato fatture per operazioni inesistenti;

se risulti che il Fisco abbia adottato la misura del fermo amministrativo con relativa sospensione dei rimborsi in corso e, in caso negativo, quali motivazioni abbiano spinto l'Ufficio IVA a non applicare la legge che imponeva di congelare i rimborsi richiesti dalla Parmalat spa;

a quanto effettivamente ammontino i crediti IVA ottenuti a rimborso o a compensazione di altre partite debitorie, dal 1990 in poi, dalla Parmalat spa e dalla Parma Associazione Calcio spa e quali controlli siano stati effettuati dall'amministrazione finanziaria per appurare la sussistenza dei presupposti di legittimità dei crediti vantati dalle due società;

se l'Ufficio IVA sia stato oggetto di controllo da parte dei competenti organi del ministero dell'economia e delle finanze e con quali esiti conclusivi. (5-02824)

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

BENVENUTO, LABATE, BURLANDO, RAVA, BOGI, ROGNONI, MAZZARELLO, PINOTTI, ZUNINO, CENNAMO, COLUCCINI, DE BRASI, FLUVI, GALEAZZI, GRANDI, NANNICINI, NICOLA ROSSI e TOLOTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Confagricoltori si è recentemente fatta portavoce della giusta protesta dei floricoltori del Ponente ligure per l'iniquo e vessatorio livello dei redditi catastali assegnati ai terreni con destinazione floricola nella Regione Liguria e in particolare nella provincia di Imperia, che superano fino a venti volte quelli di altre Regioni pur in presenza delle stesse coltivazioni e della stessa produzione lorda vendibile per metro quadrato;

la situazione è talmente assurda che nella provincia di Imperia i predetti valori fiscali superano spesso, e in certi casi fino al doppio, quelli di mercato, e talvolta addirittura quelli dei terreni edificabili;

gli insostenibili livelli dei costi fiscali e previdenziali stanno provocando nella zona di Imperia la fuga dei floricoltori, con grave pericolo per l'intero tessuto economico e sociale ricordando che nella zona quasi un terzo della forza lavoro complessiva è occupata all'interno della filiera floricola;

la descritta situazione di disagio e di protesta è da considerarsi totalmente fondata e condivisibile —:

quali siano le ragioni della descritta sperequazione fiscale, che danneggia fortemente la filiera floricola del Ponente ligure e in particolare della provincia di Imperia;

quali iniziative anche di carattere normativo intende assumere per risolvere il problema descritto in premessa.

(5-02827)

*Interrogazione a risposta scritta:*

MASINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i rapporti tra le categorie professionali costituite da piccoli e medi imprenditori, dagli artigiani e dai commercianti e il sistema bancario italiano, molto spesso non sono idilliaci, né tanto meno trasparenti, specialmente in questo periodo, a causa di una cultura da parte degli istituti di credito, improntata sulla diffidenza e scarsa qualità del servizio offerto per le suddette categorie, che adottano un sistema di valutazione chiaramente differenziato e discriminatorio, tra le descritte categorie e le grandi imprese e i gruppi economici e industriali, che spesso godono

di non sempre meritata fiducia e di facile linee di credito da parte delle banche stesse;

da parte del sistema bancario è adottato un sistema procedurale impostato su continue e vessatorie regole contrattuali nei confronti delle predette categorie professionali, che certamente non contribuisce a migliorare il rapporto con gli utenti;

numerosi piccoli imprenditori, commercianti e artigiani, si trovano in condizioni di estrema difficoltà con gli istituti bancari, avendo stipulato mutui immobiliari e non solo; nonostante la normativa preveda la rilevazione trimestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, del tasso cosiddetto « anti-usura », cui bisogna attenersi, alcune banche continuano ad applicare tassi al di sopra di quelli previsti dalla legge;

inoltre, le condizioni che stabiliscono la rinegoziazione dei contratti di mutuo che le categorie suddette intendono rivedere, comportano una serie di costi e oneri finanziari proibitivi, con la conseguenza che in caso di insolvenza l'istituto bancario segnala spesso con troppa superficialità, il nominativo alla centrale dei rischi precludendo qualsiasi possibilità di ottenere alternative linee di credito;

le conseguenze di quanto esposto, determinano autentici drammi economici, sociali e morali per coloro che si trovano in tali spiacevoli situazioni, che spesso si vedono costretti a chiudere la propria attività a causa di una immotivata rigidità del sistema bancario —:

se non ritenga di dover adottare iniziative normative dirette a prevedere la possibilità di rinegoziare i contratti di mutuo stipulati, con procedure meno onerose per i sottoscrittori. (4-08754)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interrogazioni a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le prestazioni lavorative effettuate dai Giudici di Pace costituiscono un *unicum* nella vasta area dell'attività giudiziaria poiché sono del tutto ignorate dal punto di vista previdenziale;

questa strana condizione lavorativa è ancora più anomala e grave se si riflette sul numero imponente di giudici onorari, che ormai supera l'organico della magistratura togata;

non è agevole comprendere per quale ragione la figura del giudice di pace debba essere immotivatamente penalizzata dal punto di vista previdenziale;

è stato da più parti, ed autorevolmente, osservato come la totale mancanza di qualsivoglia contribuzione previdenziale si pone in palese contrasto con l'articolo 38 della carta costituzionale;

appare evidente la necessità di dare una risposta seria alle legittime e sacrosante aspettative dei giudici di pace —:

se non ritenga contrastante con la normativa vigente e con l'articolo 38 della carta costituzionale la condizione giuridica in cui sono confinati i giudici di pace con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle contribuzioni previdenziali legate all'attività giurisdizionale da essi espletata, e, in caso affermativo, se intenda assumere iniziative normative dirette ad eliminare rapidamente quella che viene vissuta come una assoluta ingiustizia. (3-03020)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il continuo ed ininterrotto flusso di notizie che partono dalle Procure della Repubblica e che appaiono sulla carta